Traduzione esterna

PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione giuridica

30.3.2006 PE 371.891v01-00

EMENDAMENTI 55-120

Progetto di relazione **(PE 368.105v01-00)**
di Hans-Peter Mayer
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per controversie di modesta entità

Proposta di regolamento (COM(2005)0087 – C6-0082/2005 – 2005/0020(COD) – atto modificativo)

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 55
Considerando 6

(6) E' opportuno che il procedimento europeo per controversie di modesta entità sia applicato anche alle cause di rilevanza puramente nazionale, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza tra operatori economici di diversi Stati membri e di agevolare l'accesso alla giustizia a pari condizioni in tutti gli Stati membri.	(6) E' opportuno che il procedimento europeo per controversie di modesta entità sia applicato anche alle cause di rilevanza puramente nazionale, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza tra operatori economici di diversi Stati membri e di agevolare l'accesso alla giustizia a pari condizioni in tutti gli Stati membri***, soprattutto in quelli che hanno una pluralità di giurisdizioni interne (come il regno Unito)***.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di applicare tale procedura anche alle cause di rilevanza nazionale. Tale possibilità andrebbe soprattutto a vantaggio dei consumatori di quegli Stati membri che non dispongono di procedimenti per controversie di modesta entità o in cui i procedimenti esistenti sono risultati inadeguati rispetto alle specifiche esigenze dei consumatori. Si faciliterebbe anche la risoluzione delle controversie in quegli Stati membri che hanno una pluralità di giurisdizioni interne)come il Regno Unito).

Emendamento presentato da Hans-Peter Mayer

Emendamento 56
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Il procedimento riguarda le controversie di modesta entità, ma non può definirsi "bagatellare".

Or. de

Motivazione

Il termine tedesco "Bagatellverfahren" può risultare fuorviante, potendo far pensare a cose di nessuna importanza che non giustificano un procedimento.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 57
Considerando 9

(9) Al fine di ridurre costi e ritardi, i documenti devono essere notificati alle parti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con un mezzo più semplice, quali una lettera, un fax o per posta elettronica. Il procedimento deve svolgersi in forma scritta, ***a meno che*** un'udienza orale ***non sia considerata necessaria dall'autorità giudiziaria adita***. Le parti non devono essere obbligate ad essere rappresentate da un avvocato.	(9) Al fine di ridurre costi e ritardi, i documenti devono essere notificati alle parti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con un mezzo più semplice, quali una lettera, un fax o per posta elettronica. Il procedimento deve svolgersi in forma scritta***. Su richiesta, l'autorità giudiziaria adita tiene*** un'udienza orale. ***L'eventuale decisione negativa deve essere motivata.*** Le parti non devono essere obbligate ad essere rappresentate da un avvocato.

Or. de

Motivazione

Il principio della pubblicità del procedimento comporta la possibilità di uno svolgimento orale su richiesta di una delle parti.

Emendamento presentato da Hans-Peter Mayer

Emendamento 58
Considerando 9

(9) Al fine di ridurre costi e ritardi, i documenti devono essere notificati alle parti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con un mezzo più semplice, quali una lettera, un fax o per posta elettronica. Il procedimento deve svolgersi in forma scritta, ***a meno che*** un'udienza orale ***non sia considerata necessaria dall'autorità giudiziaria adita***. Le parti non devono essere obbligate ad essere rappresentate da un avvocato.	(9) Al fine di ridurre costi e ritardi, i documenti devono essere notificati alle parti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con un mezzo più semplice, quali una lettera, un fax o per posta elettronica. Il procedimento deve svolgersi in forma scritta. ***L'autorità giudiziaria adita tiene*** un'udienza orale ***su richiesta di una delle parti o quando lo ritenga necessario sulla base dei documenti istruttori. Si considera udienza orale anche quella svolta secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1.*** Le parti non devono essere obbligate ad essere rappresentate da un avvocato.

Or. de

Motivazione

L' assenza di una disposizione che obblighi a tenere un'udienza orale su richiesta delle parti lede gli interessi delle parti. Le parti vengono infatti private del diritto legittimo a difendere in dibattimento la propria causa con l'arte della retorica. Pertanto il regolamento deve prevedere la possibilità di un'udienza orale su richiesta di una delle parti. E' qui in gioco uno dei principi basilari dell'equo processo.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 59
Considerando 9

(9) Al fine di ridurre costi e ritardi, i documenti devono essere notificati alle parti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con un mezzo più semplice, quali una lettera, un fax o per posta elettronica. Il procedimento deve svolgersi in forma	(9) Al fine di ridurre costi e ritardi, i documenti devono essere notificati alle parti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con un mezzo più semplice, quali una lettera, un fax o per posta elettronica. Il procedimento deve svolgersi in forma

scritta, ***a meno che*** un'udienza orale ***non sia considerata necessaria dall'autorità giudiziaria adita***. ***Le parti non devono essere obbligate ad essere rappresentate da un avvocato.***	scritta***. L'autorità giudiziaria adita tiene un'udienza orale qualora lo consideri necessario o se richiesto da una delle parti***.

Or. de

Motivazione

L' assenza di una disposizione che obblighi a tenere un'udienza orale su richiesta delle parti lede gli interessi delle parti. Queste vengono infatti private del diritto a un processo equo e pubblico, sancito dall'articolo 6 CEDU. Pertanto il regolamento deve prevedere la possibilità di un'udienza orale su richiesta di una delle parti. La questione dell'obbligatorietà o meno di un legale per un determinato procedimento deve restare di competenza degli Stati membri.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 60
Considerando 10

(10) L'autorità giudiziaria adita deve poter tenere udienza tramite ***conferenze audio, video o per posta elettronica***. ***Essa deve poter determinare i*** mezzi di prova ***e l'estensione dell'assunzione di prove a sua discrezione e ammettere l'assunzione di prove tramite telefono, dichiarazioni scritte dei testimoni, conferenze audio, video o per posta elettronica***.	(10) L'autorità giudiziaria adita deve poter tenere udienza tramite ***videoconferenza e avvalendosi di dichiarazioni scritte dei testimoni, qualora tali mezzi siano disponibili***. ***I*** mezzi di prova***, l'onere della prova*** e ***l'ambito dei mezzi probatori sono disciplinati dal diritto dello Stato membro in cui si svolge il procedimento***.

Or. fr

Motivazione

I mezzi e l'ambito delle prove utilizzate nel quadro del procedimento europeo per le controversie di modesta entità non devono rimettere in discussione i principi giuridici vigenti in materia negli Stati membri.

Occorre invece garantire certezza giuridica alle parti contendenti applicando per tale aspetto il diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

L'emendamento è coerente con quello avente per oggetto l'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 61
Considerando 14

(14) Al fine di ridurre i costi, quando la parte soccombente è una persona fisica e non è rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del settore legale, essa non deve essere obbligata a rimborsare gli onorari dell'avvocato o di un altro professionista del settore legale della parte avversa.	***Soppresso***

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a sopprimere un principio discriminatorio che favorirebbe le azioni abusive.

L'emendamento è coerente con quello avente per oggetto l'articolo 14, paragrafo 2.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 62
Articolo 2, paragrafo 1

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale nei casi in cui il valore ***complessivo*** della controversia***, avente contenuto meramente economico o meno***, esclusi interessi, diritti e spese, non ecceda i 2 000 euro alla data di ***inizio del procedimento***. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa.	1. Il presente regolamento si applica ***alle cause transfrontaliere*** in materia civile e commerciale nei casi in cui il valore della controversia, esclusi interessi ***applicati***, diritti e spese***, non ecceda i 1 000 euro*** alla data di ***deposito presso l'autorità giudiziaria competente***. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa ***ovvero i casi di responsabilità dello Stato per azioni od omissioni compiute nell'esercizio dei diritti sovrani***.

Or. de

Motivazione

Una controversia del valore di 2000 EUR non può definirsi di modesta entità dal punto di vista europeo.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 63
Articolo 2, paragrafo 1

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale nei casi in cui il valore ***complessivo*** della controversia***, avente contenuto meramente economico o meno***, esclusi interessi, diritti e spese, ***non ecceda i 2 000 euro*** alla data di ***inizio del procedimento***. ***Esso*** non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa.	1. Il presente regolamento si applica ***alle cause transfrontaliere*** in materia civile e commerciale nei casi in cui il valore della controversia, esclusi interessi ***applicati***, diritti e spese, alla data di ***deposito presso l'autorità giudiziaria competente non ecceda l'importo applicabile nello Stato membro del tribunale adito al procedimento oggetto del presente regolamento. Gli Stati membri determinano il valore delle controversie trattate dinanzi ai propri tribunali. Tale valore può variare da un minimo di 1 000 a un massimo di 3 000 euro. Il presente regolamento*** non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa ***ovvero i casi di responsabilità dello Stato per azioni od omissioni compiute nell'esercizio dei diritti sovrani***.

Or. de

Motivazione

Con tale modifica è possibile tener conto della varietà delle condizioni economiche nell'UE. Il valore minimo deve essere di 1 000 euro onde garantire al procedimento un sufficiente ambito di applicazione. Il valore massimo di 3 000 euro si allinea ai i valori più elevati previsti dai codici di procedura dei vecchi Stati membri per le cause di piccola entità.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 64
Articolo 2, paragrafo 1

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale nei casi in cui il valore ***complessivo*** della controversia, avente contenuto meramente economico ***o meno***, esclusi interessi, diritti e spese, non ecceda i 2 000 euro alla data di ***inizio del procedimento***. Esso non concerne, in	1. Il presente regolamento si applica ***alle cause transfrontaliere*** in materia civile e commerciale nei casi in cui il valore della controversia avente contenuto meramente economico ***(rivendicazione di un credito)***, esclusi interessi ***applicati***, diritti e spese, non ecceda i 2 000 euro alla data di ***deposito***

particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa.	***presso l'autorità giudiziaria competente***. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa ***ovvero i casi di responsabilità dello Stato per azioni od omissioni compiute nell'esercizio dei diritti sovrani***.

Or. de

Motivazione

Poiché il procedimento europeo per le controversie di modesta entità deve essere semplice e rapido, occorre garantire che esso si applichi solo a fattispecie adatte ad essere trattate in un procedimento di questo tipo. Occorre pertanto limitare l'ambito di applicabilità del regolamento alle rivendicazioni di crediti.

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 65
Articolo 2, paragrafo 1

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale nei casi in cui il valore ***complessivo*** della controversia, ***avente contenuto meramente economico o meno***, esclusi interessi, diritti e spese, non ecceda ***i 2 000 euro*** alla data ***di inizio del procedimento***. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa.	1. Il presente regolamento si applica ai contenziosi transfrontalieri in materia civile e commerciale nei casi in cui il valore della controversia, esclusi ***i pertinenti interessi, nonché i diritti e le spese***, non ecceda ***il valore prescitto nello Stato membro interessato*** alla data ***in cui l'istanza è pervenuta alll'autorità giudiziaria competente***. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa ***ovvero la responsabilità dello Stato per azioni od omissioni compiute nell'esercizio dei diritti sovrani***.

Or. en

Motivazione

Si tratta di determinare l'ambito finanziario della proposta, che è un elemento rilevante ai fini della sua efficacia. Stabilendo limiti troppo bassi si nega di fatto ai cittadini un accesso economicamente non oneroso ai tribunali per controversie di entità relativamente modesta.

Una maggiore flessibilità può essere conseguita consentendo agli Stati membri la possibilità di fissare un massimale superiore ai 2000 EUR oppure, qualora tale flessibilità appaia eccessiva, definendo una forcella entro la quale i vari Stati membri possano fissare il proprio massimale.

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 66
Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il valore della lite in ogni Stato membro è fissato a [2 000 euro o somma(e) superiore(i) eventualmente determinata(e) dallo Stato membro] [somma(e) non inferiore(i) a 2 000 euro e non superiore(i) a 10 000 euro, da precisarsi da parte dello Stato membro].

Or. en

Motivazione

Si tratta di determinare l'ambito finanziario della proposta, che è un elemento rilevante ai fini della sua efficacia. Stabilendo limiti troppo bassi si nega di fatto ai cittadini un accesso economicamente non oneroso ai tribunali per controversie di entità relativamente modesta.

Una maggiore flessibilità può essere conseguita consentendo agli Stati membri la possibilità di fissare un massimale superiore ai 2000 EUR oppure, qualora tale flessibilità appaia eccessiva, definendo una forcella entro la quale i vari Stati membri possano fissare il proprio massimale.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 67
Articolo 2, paragrafo 2, lettera f bis (nuova)

f bis) rivendicazioni che, in base al diritto nazionale, devono essere fatte valere in procedimenti in cui il giudice deve procedere d'ufficio alla raccolta degli elementi necessari al giudizio,

Or. de

Motivazione

Il regolamento non deve applicarsi alle istanze di diritto civile che formano oggetto di procedimenti in cui il giudice, secondo il diritto nazionale, è tenuto a raccogliere d'ufficio gli elementi rilevanti ai fini processuali. L'assunzione delle prove fatta d'ufficio serve a tutelare le parti processuali più deboli (minori, inquilini, ecc.). Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è però concepito come "processo di parti", che non prevede

l'assunzione delle prove eseguita d'ufficio.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 68
Articolo 2, paragrafo 2, lettera f ter (nuova)

f ter) risoluzione di rapporti locativi,

Or. de

Motivazione

La risoluzione dei contratti di locazione deve restare fuori dal regolamento. E' impensabile che una persona sia costretta a lasciare la propria abitazione in virtù di un titolo esecutivo - avente effetto immediato, secondo la proposta di regolamento della Commissione - emesso in un procedimento di tipo europeo, con il rischio di rimanere senza tetto, quando la sentenza del tribunale potrebbe successivamente rivelarsi errata.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 69
Articolo 2, paragrafo 2, lettera f quater (nuova)

f quater) provvedimenti inibitori.

Or. de

Motivazione

Le istanze di provvedimenti inibitori, che sovente comportano pesanti ripercussioni finanziarie per una delle due parti, non si prestano ad essere trattate nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Per una decisione rapida non si deve far ricorso al procedimento europeo. Occorre avvalersi del provvedimento provvisorio, che è uno strumento più adatto a questi casi.

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 70
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il tribunale può decidere che un'istanza non sia trattabile secondo il procedimento europeo per controversie di

modesta entità se

- il caso è particolarmente complesso o di eccezionale importanza, o

- la legge nazionale prevede un procedimento specifico per trattare l'oggetto della richiesta.

L'autorità giudiziaria adita informa il ricorrente della decisione. Il caso viene allora trattato secondo la procedura applicabile nello Stato membro competente per il procedimento, salvo il caso in cui il ricorrente ritiri la sua istanza.

Or. en

Emendamento presentato da Hans-Peter Mayer

Emendamento 71
Articolo 3, paragrafo 1, commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

La competenza del tribunale per il procedimento per controversie di modesta entità è stabilita in base al regolamento (CE) n. 44/201.
Al modulo di richiesta va eventualmente allegata l'eventuale documentazione a sostegno e/o una descrizione della stessa.

Or. de

Motivazione

La proposta non permette di evincere in modo univoco la competenza del tribunale.

L'obbligo di presentare l'eventuale documentazione a sostegno mira ad evitare le lungaggini connesse a una presentazione tardiva della documentazione.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 72
Articolo 3, paragrafo 4

4. Ai fini dell'interruzione della prescrizione oppure, se del caso, dei termini di decadenza, l'autorità giudiziaria si

Soppresso

ritiene adita quando il modulo di richiesta è iscritto a ruolo a norma del paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

L'interruzione della prescrizione o dei termini di decadenza non deve dipendere dalla data (arbitraria) di iscrizione a ruolo del modulo di richiesta. Secondo la disposizione regolamentare di cui sopra un'istanza potrebbe cadere in prescrizione perché è stato avviato il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, cosa che non sarebbe accaduta secondo le norme di procedura del diritto nazionale. In molti ordinamenti giuridici le disposizioni in materia di prescrizione fanno parte del diritto materiale e sono legate alla rivendicazione concretamente avanzata. Tale disposizione non deve figurare nel regolamento in esame.

Emendamento presentato da Hans-Peter Mayer

Emendamento 73
Articolo 3, paragrafo 4 bis (nuovo)

(4 bis) Il modulo di richiesta, la risposta, un'eventuale domanda riconvenzionale e un'eventuale descrizione dei documenti probatori utili devono essere presentati nella lingua dell'autorità giudiziaria adita.

Se riceve ulteriori documenti in una lingua diversa da quella processuale, l'autorità giudiziaria può richiederne la traduzione.

Or. de

Motivazione

La proposta del relatore prevede che la traduzione di ulteriori documenti presentati possa essere richiesta dal tribunale solo se appare necessaria. Ciò postula che il tribunale abbia già trattato la causa nel merito. La formulazione di cui sopra appare più logica.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 74
Articolo 3, paragrafo 4 bis (nuovo)

(4 bis) E' escluso ogni aumento della richiesta del ricorrente successivo alla

presentazione dell'istanza.

Or. de

Motivazione

Senza la norma che la richiesta non può essere aumentata dopo l'introduzione dell'istanza, il procedimento per le controversie di modesta entità rischierebbe di essere oggetto di abusi. In caso diverso, il ricorrente, che ha il (presunto) diritto a rivendicare una somma non superiore a 2 000 euro, potrebbe richiedere solo una parte della somma che ritiene dovuta onde beneficiare della procedura semplificata e rivendicare il resto successivamente alla presentazione dell'istanza.

Emendamento presentato da Hans-Peter Mayer

Emendamento 75
Articolo 3, paragrafo 4 ter (nuovo)

(4 ter) Se il procedimento non ha per oggetto una determinata somma di denaro, il valore della lite viene determinato dal tribunale al momento dell'introduzione dell'istanza. Tale decisione non può essere impugnata.

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione non stabilisce attualmente chi determina il valore della lite nelle controversie di oggetto extra-finanziario. Per motivi di tempo occorre prevedere la non impugnabilità della decisione.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 76
Articolo 3, paragrafo 4 ter (nuovo)

(4 ter) Se il procedimento non ha per oggetto una determinata somma di denaro, il valore della lite viene determinato dal tribunale al momento dell'introduzione dell'istanza. Tale decisione può essere impugnata.

Or. de

Motivazione

Per le richieste non aventi contenuto economico è l'interesse del ricorrente a stabilire il valore della lite, per cui anche in questo caso sussiste il rischio di abusi se non si introducono disposizioni che diano al giudice la prerogative di determinare tale valore. Se il regolamento non si esprime su questo punto, sarà applicato il codice di procedura di un particolare Stato membro, il che è in contrasto con il principio della certezza del diritto (art. 19, paragrafo 4 Costituzione tedesca) e con la stessa finalità della proposta di regolamento che mira a introdurre un procedimento uniforme. Se l'oggetto della richiesta è una determinata somma di denaro, la definizione del valore della lite da parte del tribunale diviene superflua. La decisione deve essere impugnabile, anche se essa non fa che determinare in ultima analisi se il procedimento per controversie di modesta entità può essere azionato.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 77
Articolo 3, paragrafo 5

5. Se la richiesta riguarda un'azione che non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 2, l'autorità giudiziaria non tratta la controversia quale procedimento europeo per controversie di modesta entità, bensì applica il diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. In tal caso, l'autorità giudiziaria adita deve informarne l'attore.	5. Se la richiesta riguarda un'azione che non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 2, l'autorità giudiziaria non tratta la controversia quale procedimento europeo per controversie di modesta entità, bensì applica il diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. In tal caso, l'autorità giudiziaria adita deve informarne l'attore. ***L'autorità giudiziaria adita può, se reso necessario dalla complessità della causa, abbandonare la procedura semplificata ed attenersi al diritto processuale applicabile nello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Al riguardo, essa tiene conto in particolare delle osservazioni o delle richieste delle parti o, se indispensabile ai fini della sentenza, considera il ricorso a un perito.***

Or. fr

Motivazione

Se la causa è complessa - e in particolare se si rivela necessario il ricorso a un perito - occorre dare al giudice la possibilità di abbandonare, per sua iniziativa o per richiesta delle parti, il procedimento europeo semplificato in corso per aprire un procedimento ordinario.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 78
Articolo 3, paragrafo 5

5. Se la richiesta riguarda un'azione che non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 2, l'autorità giudiziaria ***non tratta la controversia quale procedimento europeo per controversie di modesta entità, bensì*** applica il diritto processuale ***dello*** Stato membro ***in cui si svolge il procedimento***. ***In tal caso, l'autorità giudiziaria adita deve informarne l'attore.***	5. Se la richiesta riguarda un'azione che non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 2, l'autorità giudiziaria ***ne informa l'attore e lo invita ad avviare un nuovo procedimento secondo*** il diritto processuale ***applicabile alla sua richiesta nello*** Stato membro ***interessato***.

Or. fr

Motivazione

Per evitare di sviare lo strumento comunitario proposto utilizzandolo al solo scopo di beneficiare di semplificazioni nell'avvio del procedimento, è opportuno imporre ai ricorrenti che presentano un'istanza il cui oggetto non rientra fra le materie trattate dal procedimento europeo, di avviare un nuovo procedimento di tipo "ordinario".

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 79
Articolo 3, paragrafo 7

7. Gli Stati membri garantiscono che il modulo sia disponibile presso tutte le autorità giudiziarie dinanzi alle quali il procedimento europeo per controversie di modesta entità può essere avviato ***e*** che ***sia disponibile, presso dette autorità,*** assistenza pratica ***per assistere l'***attore ***nella*** compilazione del modulo di richiesta.	7. Gli Stati membri garantiscono che il modulo sia disponibile presso tutte le autorità giudiziarie dinanzi alle quali il procedimento europeo per controversie di modesta entità può essere avviato ***o*** che ***lo stesso*** sia ***accessibile elettronicamente e che all'attore sia prestata assistenza pratica per la*** compilazione del modulo di richiesta.

Or. fr

Motivazione

Per rispettare i principi della sussidiarietà e della proporzionalità, occorre lasciare alla competenza degli Stati membri la determinazione delle modalità di assistenza del ricorrente su questioni di carattere procedurale.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 80
Articolo 3, paragrafo 7

7. Gli Stati membri garantiscono che il modulo sia disponibile presso tutte le autorità giudiziarie dinanzi alle quali il procedimento europeo per controversie di modesta entità può essere avviato ***e che sia disponibile, presso dette autorità, assistenza pratica per assistere l'attore nella compilazione del modulo di richiesta.***	7. Gli Stati membri garantiscono che il modulo sia disponibile presso tutte le autorità giudiziarie dinanzi alle quali il procedimento europeo per controversie di modesta entità può essere avviato ***e che lo stesso sia accessibile elettronicamente***.

Or. fr

Motivazione

Per facilitare l'accesso alla procedura europea semplificata, occorre che i moduli di richiesta siano disponibili in forma elettronica, segnatamente sui siti Internet ufficiali degli Stati membri.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 81
Articolo 4, paragrafo 1

1. Il procedimento europeo per controversie di modesta entità si svolge in forma scritta***, a meno che l'autorità giudiziaria non ritenga necessaria*** un'udienza orale***. Ogni osservazione o richiesta delle parti a tale riguardo deve essere tenuta in debito conto dall'autorità giudiziaria***.	1. Il procedimento europeo per controversie di modesta entità si svolge in forma scritta***. L'autorità giudiziaria convoca*** un'udienza orale ***se lo ritiene necessario o su richiesta di una delle parti. L'autorità giudiziaria può tuttavia respingere tale richiesta qualora consideri che, tenuto conto delle particolarità del dossier, un'udienza orale è manifestamente inutile per garantirne la buona trattazione. In tal caso il rifiuto è motivato.***

Or. fr

Motivazione

Si tratta di assicurare la pubblicità dei dibattimenti in sede di conciliazione, così come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione per i diritti dell'uomo. La procedura scritta può tuttavia essere privilegiata onde evitare alle parti inutili trasferimenti e dunque costi supplementari, soprattutto in situazioni in cui la procedura scritta è sufficiente per la trattazione del dossier. Tale norma non deve tuttavia essere fonte di arbitrarietà, ragion per

cui il giudice è tenuto a motivare l'eventuale rifiuto di un'udienza orale.

Emendamento presentato da Hans-Peter Mayer

Emendamento 82
Articolo 4, paragrafo 1

1. Il procedimento europeo per controversie di modesta entità si svolge in forma scritta, a meno che l'autorità giudiziaria non ritenga necessaria un'udienza orale. ***Ogni osservazione o richiesta delle parti*** a tale riguardo ***deve essere tenuta in debito conto dall'autorità giudiziaria.***	1. Il procedimento europeo per controversie di modesta entità si svolge in forma scritta, a meno che l'autorità giudiziaria***, tenuto conto delle osservazioni presentate*** a tale riguardo***,*** non ritenga necessaria un'udienza orale ***o una delle parti non la richieda***.

Or. de

Motivazione

L' assenza di una disposizione che obblighi a tenere un'udienza orale su richiesta delle parti lede i loro interessi. Le parti vengono infatti private del diritto legittimo a difendere in dibattimento la propria causa con l'arte della retorica. Pertanto il regolamento deve prevedere la possibilità di un'udienza orale su richiesta di una delle parti. E' qui in gioco uno dei principi basilari dell'equo processo. L'udienza orale può aver comunque luogo in base al disposto dell'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 83
Articolo 4, paragrafo 1

(1) Il procedimento europeo per controversie di modesta entità si svolge in forma scritta, a meno che l'autorità giudiziaria non ritenga necessaria un'udienza orale. ***Ogni osservazione o richiesta delle parti*** a tale riguardo ***deve essere tenuta in debito conto dall'autorità giudiziaria***.	1. Il procedimento europeo per controversie di modesta entità si svolge in forma scritta, a meno che l'autorità giudiziaria***, tenuto conto delle osservazioni presentate*** a tale riguardo ***o previa richiesta di una delle parti,*** non ritenga necessaria un'udienza orale.

Or. de

Motivazione

L' assenza di una disposizione che obblighi a tenere un'udienza orale su richiesta delle parti lede gli interessi delle parti. Le parti vengono infatti private del diritto legittimo a difendere in dibattimento la propria causa con l'arte della retorica. Pertanto il regolamento deve

prevedere la possibilità di un'udienza orale su richiesta di una delle parti. E' qui in gioco uno dei principi basilari dell'equo processo.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 84
Articolo 4, paragrafo 1

1. Il procedimento europeo per controversie di modesta entità si svolge in forma scritta, a meno che l'autorità giudiziaria non ritenga necessaria un'udienza orale. ***Ogni osservazione o richiesta delle parti*** a tale riguardo ***deve essere tenuta in debito conto dall'autorità giudiziaria***.	1. Il procedimento europeo per controversie di modesta entità si svolge in forma scritta, a meno che l'autorità giudiziaria***, tenuto conto delle osservazioni presentate*** a tale riguardo ***o previa richiesta di una delle parti,*** non ritenga necessaria un'udienza orale.

Or. de

Motivazione

L' assenza di una disposizione che obblighi a tenere un'udienza orale su richiesta delle parti lede gli interessi delle parti. Queste vengono infatti private del diritto a un processo equo e pubblico, sancito dall'articolo 6 CEDU. Occorre pertanto prevedere la possibilità di un'udienza orale su richiesta di una delle parti.

Emendamento presentato da Francesco Enrico Speroni

Emendamento 85
Articolo 4, paragrafo 1

1. Il procedimento europeo per controversie di modesta entità si svolge in forma scritta, a meno che l'autorità giudiziaria non ritenga necessaria un'udienza orale. Ogni osservazione o richiesta ***delle*** parti a tale riguardo deve essere tenuta in debito conto dall'autorità giudiziaria.	1. Il procedimento europeo per controversie di modesta entità si svolge in forma scritta, a meno che l'autorità giudiziaria non ritenga necessaria un'udienza orale. Ogni osservazione o richiesta ***di tutte le*** parti ***in causa*** a tale riguardo deve essere tenuta in debito conto dall'autorità giudiziaria.

Or. it

Motivazione

Le parti possono essere piú di due.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 86
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

(1 bis) Tuttavia, su richiesta di una delle parti, l'autorità giudiziaria tiene un'udienza orale.

Or. de

Motivazione

L' assenza di una disposizione che obblighi a tenere un'udienza orale su richiesta delle parti lede gli interessi delle parti. Queste vengono infatti private del diritto a un processo equo e pubblico, sancito dall'articolo 6 CEDU. Occorre pertanto prevedere la possibilità di un'udienza orale su richiesta di una delle parti.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 87
Articolo 4, paragrafo 3

3. Il convenuto ***replica entro un mese*** dalla notifica dei moduli di richiesta e di risposta, compilando la parte II del modulo di risposta, allegando eventuali ***documenti aggiuntivi***, e ritrasmettendolo all'autorità giudiziaria competente, ovvero in qualunque altro modo idoneo, senza avvalersi del modulo di risposta.	3. Il convenuto ***deve replicare entro 30 giorni*** dalla notifica dei moduli di richiesta e di risposta, compilando la parte II del modulo di risposta, allegando eventuali ***documenti probatori utili***, e ritrasmettendolo all'autorità giudiziaria competente, ovvero in qualunque altro modo idoneo, senza avvalersi del modulo di risposta. ***Il convenuto può richiedere che il procedimento sia svolto secondo le disposizioni del diritto nazionale dello Stato dell'autorità giudiziaria adita.***

Or. de

Motivazione

In base alla proposta di regolamento della Commissione è l'attore, e lui soltanto, a decidere se avviare il procedimento contenzioso secondo il presente regolamento o secondo il diritto nazionale tradizionale. Tale norma contrasta con il principio del pari trattamento delle parti, seguito da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali. E' dunque opportuno concedere al convenuto il diritto di richiedere che il procedimento sia svolto secondo le disposizioni nazionali.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 88
Articolo 4, paragrafo 6

(6) Se ***il valore totale della*** domanda riconvenzionale eccede l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ***l'autorità giudiziaria adita conosce della domanda riconvenzionale solo se questa sorge dal medesimo rapporto giuridico e se l'autorità giudiziaria adita ritenga appropriato applicare*** il procedimento europeo per controversie di modesta entità.	(6) Se ***la*** domanda riconvenzionale eccede l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ***l'istanza e la domanda riconvenzionale non vengono trattati secondo*** il procedimento europeo per controversie di modesta entità***, bensì secondo il diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.***
	Gli articoli 2 e 3 si applicano per analogia alle domande riconvenzionali.

Or. de

Motivazione

In base alla proposta di regolamento della Commissione, il procedimento europeo per controversie di modesta entità prevede una decisione anche in merito a una domanda riconvenzionale [testo tedesco fra parentesi irrilevante per la versione italiana] *il cui oggetto superi ai 2 000 EUR. Tale norma è incompatibile con il procedimento oggetto di esame. Non si capisce infatti perché il convenuto debba poter presentare una richiesta più elevata nel quadro del procedimento. La domanda riconvenzionale deve ottemperare agli stessi criteri (di ricevibilità) del ricorso.*

Emendamento presentato da Hans-Peter Mayer

Emendamento 89
Articolo 4, paragrafo 6

6. Se il valore totale della domanda riconvenzionale eccede l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'autorità giudiziaria adita conosce della domanda riconvenzionale solo se questa sorge dal medesimo rapporto giuridico ***e*** se l'autorità giudiziaria adita ritenga appropriato applicare il procedimento europeo per controversie di modesta entità.	6. Se il valore totale della domanda riconvenzionale eccede l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'autorità giudiziaria adita conosce della domanda riconvenzionale solo se questa sorge dal medesimo rapporto giuridico**,** se l'autorità giudiziaria adita ritenga appropriato applicare il procedimento europeo per controversie di modesta entità ***e se ciò non allunghi in modo eccessivo i tempi del procedimento***. ***Se il convenuto deduce un importo a titolo di compensazione, può***

	trattarsi anche di un importo derivante da un altro rapporto giuridico. Gli articoli 2 e 3 si applicano per analogia alle domande riconvenzionali.

Or. de

Motivazione

A differenza della controrichiesta che può essere oggetto di compensazione, una domanda riconvenzionale deve essere possibile solo se sorge dallo stesso rapporto giuridico. Questa condizione non appare necessaria in caso di compensazione di importi - dunque in caso di pretese non contestate - in quanto non determina un allungamento eccessivo dei tempi.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 90
Articolo 4, paragrafo 7

7. Se un eventuale documento aggiuntivo ricevuto dall'autorità giudiziaria adita è in una lingua diversa da quella in cui si svolge il procedimento, l'autorità giudiziaria richiede la traduzione di tale documento soltanto se questa sia necessaria per l'emissione della sentenza. Se una parte ha rifiutato di accettare un documento perché non è redatto in una delle lingue di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1348/2000, l'autorità giudiziaria adita ne informa l'altra parte avvertendola di allegare a detto documento una traduzione.	***Soppresso***

Or. de

Motivazione

Per motivi di certezza giuridica e di economia processuale la comunicazione scritta con l'autorità giudiziaria deve avvenire nella lingua ufficiale del tribunale interessato.

Emendamento presentato da Francesco Enrico Speroni

Emendamento 91
Articolo 4, paragrafo 7, comma 1

7. Se un eventuale documento aggiuntivo ricevuto dall'autorità giudiziaria adita è in una lingua diversa da quella in cui si svolge il procedimento, l'autorità giudiziaria richiede la traduzione di tale documento ***soltanto se questa sia necessaria per l'emissione della sentenza.***	7. Se un eventuale documento aggiuntivo ricevuto dall'autorità giudiziaria adita è in una lingua diversa da quella in cui si svolge il procedimento, l'autorità giudiziaria richiede la traduzione di tale documento.

Or. it

Motivazione

Se i documenti non sono tradotti, l'autorità giudiziaria non puó rendersi conto della loro necessità.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 92
Articolo 4 bis (nuovo)

	Articolo 4 bis
	Regime linguistico
	1. Il modulo di richiesta, la risposta, la domanda riconvenzionale, i documenti probatori e la loro descrizione sono presentati nella lingua dell'autorità giudiziaria e sono notificati secondo il disposto dell'articolo 11.
	2. Tuttavia, una parte può rifiutare di accettare un documento perché non è redatto
	a) nella lingua ufficiale dello Stato membro destinatario oppure, se in tale Stato membro esistono più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui avviene la notifica, oppure
	b) in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprende. In questo caso l'autorità giudiziaria adita ne informa l'altra parte affinché questa fornisca una traduzione del documento.

Or. fr

Motivazione

La qualità dell'azione della giustizia comporta che il giudice si pronunci su documenti di cui comprende il contenuto. I documenti devono pertanto essere obbligatoriamente disponibili nella lingua dell'autorità giudiziaria adita. E' comunque necessario, per rispettare il principio del contraddittorio, che le parti dispongano della traduzione dei documenti. Le parti devono pertanto avere la facoltà di respingere un documento redatto in una lingua che non comprendono.

Emendamento presentato da Francesco Enrico Speroni

Emendamento 93
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4bis

Lingue

1. Il modulo di richiesta, la risposta, un'eventuale domanda riconvenzionale e un'eventuale descrizione dei documenti probatori utili devono essere presentati nella lingua dell'autorità giudiziaria.
2. Se una parte rifiuta di accettare un documento perché non è redatto
a) nella lingua ufficiale dello Stato membro destinatario oppure - se in tale Stato membro esistono più lingue ufficiali - nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui avviene la notifica, oppure
b) in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprende, l'autorità giudiziaria adita ne informa l'altra parte affinché questa produca una traduzione del documento.

Or. it

Motivazione

Se i documenti non sono tradotti, l'autorità giudiziaria non puó rendersi conto della loro necessità.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 94
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis

Lingue

1. Il modulo di richiesta, la risposta, un'eventuale domanda riconvenzionale e un'eventuale descrizione dei documenti probatori utili e tutti gli altri documenti devono essere presentati nella lingua dell'autorità giudiziaria.

Or. de

Motivazione

Per motivi di certezza giuridica e di economia processuale la comunicazione scritta con l'autorità giudiziaria deve avvenire nella lingua ufficiale del tribunale interessato.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 95
Articolo 5, paragrafo 1

1. Entro ***un mese*** dalla ricezione da parte dell'autorità giudiziaria delle risposte del convenuto o dell'attore entro il termine di un mese di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, l'autorità giudiziaria adita ***può***	1. Entro ***trenta giorni*** dalla ricezione da parte dell'autorità giudiziaria delle risposte del convenuto o dell'attore entro il termine di un mese di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, l'autorità giudiziaria adita***, se il convenuto non ha richiesto che il procedimento si svolga secondo le disposizioni del diritto processuale nazionale, emette una sentenza oppure, se considera insufficienti i documenti prodotti, procede come segue***:
a) ***emettere una sentenza***, oppure	a) ***richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo definito, che non può superare i trenta giorni***, oppure
b) ***richiedere ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo definito, oppure***	b) ***convoca le parti ad un'udienza che deve aver luogo entro trenta giorni dalla citazione.***
c) convocare le parti ad un'udienza.	***Se il convenuto ha richiesto che il procedimento si svolga secondo le***

	disposizioni del diritto processuale nazionale, l'autorità giudiziaria adita procede secondo tali disposizioni.

Or. de

Motivazione

Modifica conseguente all'emendamento all'articolo 4, paragrafo 3. In base alla proposta di regolamento della Commissione è l'attore, e lui soltanto, a decidere se avviare il procedimento contenzioso secondo il presente regolamento o secondo il diritto nazionale tradizionale. Tale norma contrasta con il principio del pari trattamento delle parti, seguito da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali. E' dunque opportuno concedere al convenuto il diritto di richiedere che il procedimento sia svolto secondo le disposizioni nazionali.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 96
Articolo 6, paragrafo 1

1. L'autorità giudiziaria adita può tenere udienza tramite conferenza audio, video o per posta elettronica, se i mezzi tecnici sono disponibili ***ed entrambe le parti vi acconsentono***.	1. L'autorità giudiziaria adita può tenere udienza tramite conferenza audio, video o per posta elettronica, se i mezzi tecnici sono disponibili. ***L'autorità giudiziaria fa quanto necessario affinché siano proprio le parti in causa quelle che partecipano all'udienza.***

Or. de

Motivazione

Nei procedimenti condotti in assenza delle parti, ma con ausili tecnologici, occorre accertarsi che siano le parti in causa quelle che partecipano al procedimento.

Emendamento presentato da Hans-Peter Mayer

Emendamento 97
Articolo 6, paragrafo 1

1. L'autorità giudiziaria adita può tenere udienza tramite ***conferenza audio, video*** o per posta elettronica, se i mezzi tecnici sono disponibili ***ed entrambe le parti vi acconsentono***.	1. L'autorità giudiziaria adita può tenere udienza ***orale*** tramite ***audio- o videoconferenza o svolgere l'udienza tramite conferenza*** per posta elettronica, se i mezzi tecnici sono disponibili***. Nelle udienze di questo tipo occorre accertare l'identità***

dei soggetti partecipanti all'udienza .

Or. de

Motivazione

E' necessario verificare l'identità dei partecipanti.

Sono considerate udienze orali pubbliche anche quelle svolte tramite le moderne tecnologie.

Emendamento presentato da Francesco Enrico Speroni

Emendamento 98
Articolo 6, paragrafo 1

1. L'autorità giudiziaria adita può tenere udienza tramite conferenza audio, video o per posta elettronica, se i mezzi tecnici sono disponibili ***ed entrambe*** le parti vi acconsentono.	1. L'autorità giudiziaria adita può tenere udienza tramite conferenza audio, video o per posta elettronica, se i mezzi tecnici sono disponibili ***e tutte*** le parti vi acconsentono.

Or. it

Motivazione

Le parti possono essere più di due.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 99
Articolo 7, paragrafo 1

1. L'autorità giudiziaria adita, a sua discrezione, può determinare i mezzi di prova e l'estensione dell'assunzione di prove***. In particolare, essa può ammettere l'assunzione di prove tramite telefono, dichiarazioni scritte dei testimoni, conferenze audio, video o per posta elettronica.***	***1. Su richiesta di una delle parti si procede*** all'assunzione di prove ***secondo il principio dell'immediatezza.***

Or. de

Motivazione

Il principio per cui il tribunale ha poteri discrezionali in materia di assunzione delle prove e

di procedura, è ammissibile solo se le parti vengono informate sulle prove assunte e si riconosce loro un diritto di interrogazione. Tuttavia, tali due condizioni non sono menzionate nella proposta. Tuttavia, le prove che prescindono dal principio dell'immediatezza sono quanto mai suscettibili di errore. E' dunque importante che, su richiesta delle parti, si possa procedere a un'assunzione diretta delle prove secondo il principio dell'immediatezza.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 100
Articolo 7, paragrafo 1

1. L'autorità giudiziaria adita***, a sua discrezione, può determinare*** i mezzi di prova e l'estensione dell'assunzione di prove. In particolare, essa può ammettere l'assunzione di prove tramite telefono, dichiarazioni scritte dei testimoni, conferenze audio, video o per posta elettronica.	1. L'autorità giudiziaria adita ***si pronunzia sui*** mezzi di prova e l'estensione dell'assunzione di prove ***secondo il disposto dell'articolo 5***. In particolare, essa può ammettere l'assunzione di prove tramite telefono, dichiarazioni scritte dei testimoni, conferenze audio, video o per posta elettronica. ***Tuttavia, su richiesta di una delle parti si procede a un'assunzione personale, e dunque diretta, delle prove.***

Or. de

Motivazione

Il diritto alla tutela legale del singolo verrebbe leso se il tribunale potesse decidere a propria discrezione in merito ai mezzi di prova e alla loro estensione, senza dover motivare la propria decisione o discuterne con le parti. Alle parti deve essere concessa la possibilità di chiedere la verifica delle decisioni del tribunale.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 101
Articolo 7, paragrafo 1

1. L'autorità giudiziaria adita, a sua discrezione, può determinare i mezzi di prova e l'estensione dell'assunzione di prove. ***In particolare, essa può ammettere l'assunzione di prove tramite telefono, dichiarazioni scritte dei testimoni, conferenze audio, video o per posta elettronica***.	1. L'autorità giudiziaria adita, a sua discrezione, può determinare i mezzi di prova e l'estensione dell'assunzione di prove. ***L'autorità giudiziaria adita si pronuncia in merito alle istanze probatorie delle parti. Tale decisione è impugnabile.***

Or. de

Motivazione

Il principio per cui il tribunale ha poteri discrezionali in materia di assunzione delle prove e di procedura, è ammissibile solo se le parti vengono informate sulle prove assunte e si riconosce loro un diritto di interrogazione. Tuttavia, tali due condizioni non sono menzionate nella proposta. Le prove che prescindono dal principio dell'immediatezza sono quanto mai suscettibili di errore. E' dunque importante che, su richiesta delle parti, si possa procedere a un'assunzione diretta delle prove secondo il principio dell'immediatezza.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 102
Articolo 7, paragrafo 1

1. L'autorità giudiziaria adita***, a sua discrezione, può determinare*** i mezzi ***di prova e l'estensione dell'assunzione di prove***. ***In particolare, e***ssa può ammettere l'assunzione di prove tramite ***telefono,*** dichiarazioni scritte dei testimoni, ***conferenze audio, video o per posta elettronica***.	1**.** L'autorità giudiziaria adita ***determina*** i mezzi ***e l'ambito delle prove indispensabili alla sentenza nel rispetto delle disposizioni applicabili all'onere probatorio e all'ammissibilità della prova. E***ssa può ammettere l'assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni***, videoconferenze o mediante ogni altra tecnologia di comunicazione prevista dal diritto nazionale dello Stato membro del foro, previa disponibilità dei mezzi tecnici necessari.***

Or. fr

Motivazione

E' opportuno conciliare il principio della proporzionalità del procedimento con quello della qualità della decisione giudiziaria, che deve fondarsi su prove sufficienti. Scopo della proposta di regolamento è d'altronde di semplificare il procedimento, ma non al punto di dare al tribunale la facoltà di prescindere da ogni norma in materia di onere probatorio o di gerarchia dei mezzi di prova.

I mezzi di prova più onerosi sono la perizia e la testimonianza, ragion per cui il paragrafo 2 limita il ricorso a tali mezzi. Per avvalersene il giudice dovrà d'ora in avanti valutare se essi siano indispensabili all'emissione della sentenza.

L'ultimo paragrafo ha portata generale ed esplicita il principio di proporzionalità.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 103
Articolo 7, paragrafo 1

1. L'autorità giudiziaria adita, a sua discrezione, può determinare i mezzi di prova e l'estensione dell'assunzione di prove. In particolare, essa può ammettere l'assunzione di prove tramite telefono, dichiarazioni scritte dei testimoni, conferenze audio, video o per posta elettronica.	1. L'autorità giudiziaria adita, a sua discrezione, può determinare i mezzi di prova e l'estensione dell'assunzione di prove. In particolare, essa può ammettere l'assunzione di prove tramite telefono, dichiarazioni scritte dei testimoni, conferenze audio, video o per posta elettronica. ***Tuttavia, su richiesta di una delle parti si procede a un'assunzione personale, e dunque diretta, delle prove.***

Or. de

Motivazione

Se nella procedura di assunzione delle prove il tribunale si avvale di mezzi semplificati per la raccolta fisica dei mezzi di prova o intende utilizzare dichiarazioni scritte, deve dare alle parti la possibilità di prendere posizione sui mezzi probatori acquisiti. A tal fine il tribunale deve comunicare alle parti, che cosa nel resoconto di conversazioni telefoniche sia già da considerare suscettibile di errore. Non si può infatti escludere che il giudice abbia mal compreso o quanto meno abbia interpretato il resoconto alla luce della propria visione soggettiva dei fatti. Occorre pertanto poter procedere a un'assunzione personale, e dunque diretta, delle prove, su richiesta delle parti o anche di una sola di esse.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 104
Articolo 2, paragrafo 2

2. ***In circostanze eccezionali, l'***autorità giudiziaria adita può acquisire elementi di prova tramite consulenti tecnici***, se ciò è indispensabile per l'emissione della sentenza***.	1. ***L'***autorità giudiziaria adita può acquisire elementi di prova tramite consulenti tecnici, ***tenendo conto dei relativi costi.***

Or. de

Motivazione

Per dimostrare l'esistenza di un diritto si deve ammettere in linea di principio il ricorso a mezzi di prova di assoluta pertinenza ed affidabilità. Un rifiuto per meri motivi di costo non è accettabile, in quanto equivarrebbe a un rifiuto di tutela giuridica per le questioni di piccola entità. Occorre pertanto che il tribunale sia in grado di avvalersi di perizie, tenendone

tuttavia presenti gli eventuali costi.

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 105
Articolo 7, paragrafo 2

2. In circostanze eccezionali, l'autorità giudiziaria adita ***può acquisire elementi di prova tramite consulenti tecnici***, se ciò è indispensabile per l'emissione della sentenza.	2. In circostanze eccezionali, l'autorità giudiziaria adita ***può ricorrere a perizie e solo*** se ciò è indispensabile all'emissione della sentenza. ***L'autorità giudiziaria adita decide in merito, tenendo conto dei relativi costi.***

Or. en

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 106
Articolo 7, paragrafo 2

2. ***In circostanze eccezionali, l'***autorità giudiziaria adita ***può acquisire elementi di prova tramite consulenti tecnici, se ciò è indispensabile per l'***emissione della sentenza.	2***. L'***autorità giudiziaria adita ***può assumere prove peritali o testimonianze orali solo se indispensabili all'***emissione della sentenza

Or. fr

Motivazione

E' opportuno conciliare il principio della proporzionalità del procedimento con quello della qualità della decisione giudiziaria, che deve fondarsi su prove sufficienti. Scopo della proposta di regolamento è d'altronde di semplificare il procedimento, ma non al punto di dare al tribunale la facoltà di prescindere da ogni norma in materia di onere della prova o di gerarchia dei mezzi di prova.

I mezzi di prova più onerosi sono la perizia e la testimonianza, ragion per cui il paragrafo 2 limita il ricorso a tali mezzi. Per avvalersene il giudice dovrà d'ora in avanti valutare se essi siano indispensabili all'emissione della sentenza.

L'ultimo paragrafo ha portata generale ed esplicita il principio di proporzionalità.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 107
Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'autorità giudiziaria adita sceglie il mezzo di prova più semplice e meno oneroso.

Or. fr

Motivazione

E' opportuno conciliare il principio della proporzionalità del procedimento con quello della qualità della decisione giudiziaria, che deve fondarsi su prove sufficienti. Scopo della proposta di regolamento è d'altronde di semplificare il procedimento, ma non al punto di dare al tribunale la facoltà di prescindere da ogni norma in materia di onere della prova o di gerarchia dei mezzi di prova.

I mezzi di prova più onerosi sono la perizia e la testimonianza, ragion per cui il paragrafo 2 limita il ricorso a tali mezzi. Per avvalersene il giudice dovrà d'ora in avanti valutare se essi siano indispensabili all'emissione della sentenza.

L'ultimo paragrafo ha portata generale ed esplicita il principio di proporzionalità.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 108
Articolo 8

Articolo 8	***Soppresso***
Rappresentanza delle parti	
La rappresentanza delle parti ad opera di un avvocato o di un altro professionista del settore legale non è obbligatoria.	

Or. de

Motivazione

E' proprio nel procedimento come quello europeo per le controversie di modesta entità che l'assistenza di un legale può rivelarsi opportuna. La questione del se e quando sia necessario un avvocato deve restare di competenza degli Stati membri.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 109
Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis

Assistenza alle parti

Gli Stati membri provvedono affinché le parti possano ricevere assistenza pratica nella compilazione dei moduli. L'autorità giudiziaria adita può prestare assistenza solo nella sua lingua ufficiale.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri provvedono affinché le parti possano ricevere assistenza pratica nella compilazione dei moduli. L'autorità giudiziaria adita può prestare assistenza solo nella sua lingua ufficiale.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 110
Articolo 9, paragrafo 3

3. Se necessario, l'autorità giudiziaria adita ***presta assistenza alle parti in merito alle questioni procedurali e*** può richiedere ***loro*** di fornire qualunque informazione di fatto rilevante per l'accertamento dell'oggetto della controversia.	3. Se necessario, l'autorità giudiziaria adita può richiedere ***alle parti*** di fornire qualunque informazione di fatto rilevante per l'accertamento dell'oggetto della controversia.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira ad eliminare la contraddizione esistente fra il diritto a un equo processo, quale enunciato all'Articolo 9, paragrafo 1, e il fatto che l'autorità giudiziaria adita possa prestare assistenza a una delle parti.

Emendamento presentato da Hans-Peter Mayer

Emendamento 111
Articolo 9, paragrafo 3

3. Se necessario, l'autorità giudiziaria adita presta assistenza alle parti in merito alle questioni procedurali e può richiedere loro di fornire qualunque informazione di fatto rilevante per l'accertamento dell'oggetto della controversia.	3. Se necessario, l'autorità giudiziaria adita presta assistenza alle parti in merito alle questioni procedurali e può richiedere loro di fornire qualunque informazione di fatto rilevante per l'accertamento dell'oggetto della controversia. ***L'autorità giudiziaria adita può prestare assistenza solo nella sua lingua ufficiale. Nel far ciò essa deve tuttavia conservare la sua funzione di organo neutrale ed indipendente.***

Or. de

Motivazione

Il tribunale si pronuncia sulla causa in quanto organo indipendente, per cui non può assistere una delle parti, eventualmente inesperta di questioni legali, nel far valere diritti o nel respingere pretese della controparte.

Il tribunale deve avere la facoltà di limitare le lingue utilizzate.

Esso deve anche mantenere una posizione neutrale nei confronti delle parti.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 112
Articolo 11

1. Quando si deve procedere alla notifica di atti in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento, gli atti sono notificati alle parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rispettando ogni altra condizione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1348/2000, in combinato disposto con l'articolo 8 dello stesso**.**	***1. Gli atti sono notificati*** alle parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rispettando ogni altra condizione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1348/2000, in combinato disposto con l'articolo 8 dello stesso***. Essi possono anche essere trasmessi in forma elettronica, purche con sufficienti garanzie di certificazione.***
2. Quando si deve procedere alla notifica di atti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento e l'indirizzo del destinatario è conosciuto con certezza, gli atti sono	

notificati alle parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altri mezzi meno formali, quali lettera semplice, fax o posta elettronica, purché tali mezzi siano ammessi dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.	
3. Se, in circostanze eccezionali, non è possibile effettuare la notifica a norma dei paragrafi 1 e 2, la notifica può essere effettuata con altri mezzi che assicurino la notifica a mani del destinatario.	Se, in circostanze eccezionali, non è possibile effettuare la notifica a norma dei paragrafi 1 e 2, la notifica può essere effettuata con altri mezzi che assicurino la notifica a mani del destinatario.

Or. fr

Motivazione

Per garantire una maggiore certezza giuridica, occorre che la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in forma cartacea o elettronica, divenga l'unico mezzo di notifica degli atti. Ciò permetterebbe da un lato di evitare le modalità semplificate di invio che non prevedono un'accusa di ricezione da parte del convenuto, e dall'altro di determinare con certezza la data di decorrenza del termine di un mese che quest'ultimo ha per rispondere.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 113
Articolo 13

La sentenza è immediatamente esecutiva anche in caso di impugnazione e senza che l'esecuzione sia subordinata alla prestazione di una cauzione.	***La sentenza è esecutiva non appena è passata formalmente in giudicato. Una sentenza s'intende passata formalmente in giudicato quando è scaduto il termine per un'eventuale impugnazione ricevibile e l'impugnazione non è stata esercitata, oppure non è stata richiesta una revisione ai sensi dell'articolo 16. Prima di passare formalmente in giudicato, una sentenza avente per oggetto una prestazione pecuniaria è esecutiva solo dietro prestazione di una cauzione proporzionata all'importo in causa.***

Or. de

Motivazione

La proposta di regolamento della Commissione prevede che la sentenza sia esecutiva anche

quando è ancora possibile una sua impugnazione e senza che debba essere prestata una cauzione. Tuttavia, nel caso in cui la sentenza già eseguita emessa del primo tribunale si riveli errata, si rischia di provocare un danno irreversibile. Il recupero di somme in ambito transfrontaliero è estremamente difficile, se non impossibile (la parte originariamente soccombente deve prima ottenere un nuovo titolo esecutivo; il denaro potrebbe essere già stato speso).

Emendamento presentato da Hans-Peter Mayer

Emendamento 114
Articolo 14, paragrafo 1

1. La parte soccombente sopporta le spese di giudizio, a meno che ciò non appaia iniquo o irragionevole. In tal caso, l'autorità giudiziaria ***dispone*** sulle spese in via equitativa.	1. La parte soccombente sopporta le spese di giudizio, a meno che ciò non appaia iniquo o irragionevole. In tal caso, l'autorità giudiziaria ***emette una decisione*** sulle spese in via equitativa ***tenuto conto dello stato della causa***.

Or. de

Motivazione

La formulazione tedesca corrispondente all'espressione "dispone sulle spese" (Kostenfestsetzungsbeschluss) è in contrasto con il diritto processuale tedesco, che distingue fra "Kostengrundentscheidung"e" Kostenfestsetzungsbeschluss". La "Kostengrundentscheidung" è la pronunzia del tribunale con cui si decide chi debba sostenere le spese processuali. La "Kostenfestsetzungsbeschluss" si basa sulla decisione di principio sull'addebito dei costi e stabilisce l'esatto importo delle spese da addebitare nel quadro in un procedimento distinto (Kostenfestsetzungsverfahren).

I criteri per una decisione in via equitativa del tribunale in materia di costi devono obbedire a principi di proporzionalità.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 115
Articolo 14, paragrafo 2

2. Se la parte soccombente è una persona fisica, non rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del settore legale, essa non è obbligata a rimborsare alla controparte le spese per onorari di avvocato o di altro professionista del settore legale.	***Soppresso***

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a sopprimere un principio discriminatorio che favorirebbe le azioni abusive.

L'emendamento è coerente con quello che sopprime il considerando 14.

Emendamento presentato da Francesco Enrico Speroni

Emendamento 116
Articolo 14, paragrafo 2

2. Se la parte soccombente è una persona fisica, non rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del settore legale, essa non è obbligata a rimborsare alla controparte le spese per onorari di avvocato o di altro professionista del settore legale.	2. Se la parte soccombente è ***il convenuto ed è*** una persona fisica, non rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del settore legale, essa non è obbligata a rimborsare alla controparte le spese per onorari di avvocato o di altro professionista del settore legale.

Or. it

Motivazione

Non appare equo che chi cita qualcuno in giudizio, se soccombe, non paghi le spese sostenute dal convenuto.

Emendamento presentato da Hans-Peter Mayer

Emendamento 117
Articolo 15, paragrafo 1

1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'esistenza della possibilità di impugnazione, ai sensi del loro diritto processuale, contro la sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per controversie di modesta entità. La Commissione rende tale informazione disponibile al pubblico.	1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'esistenza della possibilità di impugnazione, ai sensi del loro diritto processuale, contro la sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per controversie di modesta entità ***nonché in merito ai termini per l'impugnazione***. La Commissione rende tale informazione disponibile al pubblico.

Or. de

Motivazione

La proposta non indica il termine per l'impugnazione della sentenza.

Emendamento presentato da Maria Berger

Emendamento 118
Articolo 15, paragrafo 1

1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ***all'esistenza della possibilità di impugnazione, ai sensi del*** loro diritto processuale, contro la sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per controversie di modesta entità. La Commissione rende tale informazione disponibile al pubblico.	1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ***ai mezzi di impugnazione previsti dal*** loro diritto processuale, contro la sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per controversie di modesta entità. La Commissione rende tale informazione disponibile al pubblico.

Or. de

Motivazione

Per motivi inerenti alla certezza del diritto e per conformità all'articolo 6 CEDU gli Stati membri devono garantire l'impugnabilità delle sentenze emesse dall'autorità giudiziaria adita a norma dell'articolo 5.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 119
Articolo 15, paragrafo 3

3. Non è ammesso un ulteriore grado di impugnazione o il ricorso in Cassazione contro il giudizio di secondo grado.	***Soppresso***

Or. de

Motivazione

L'articolo 15, paragrafo 3 va soppresso. Nel diritto nazionale esistono diversi gradi di giudizio. Non ha senso fermarsi al primo grado di impugnazione dinanzi a un dato organo di giudizio dell'ordinamento nazionale.

Emendamento presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento 120
Articolo 16

Purché agisca tempestivamente, il convenuto è legittimato a richiedere una revisione della sentenza resa in un procedimento europeo per controversie di modesta entità***,*** alle condizioni stabilite dalla legge dello Stato membro in cui la sentenza è stata emessa ***e comunicate alla Commissione a norma degli articoli 19 e 30 del regolamento (CE) n. 805/2004, quando:***	***U***na revisione della sentenza resa ***in contumacia*** in un procedimento europeo per controversie di modesta entità ***avviene*** alle condizioni stabilite dalla legge dello Stato membro in cui la sentenza è stata emessa.
a) (i) il modulo di richiesta di cui all'allegato I o la citazione a comparire sono state notificate con un metodo che non fornisce la prova che gli atti siano stati ricevuti da lui personalmente; ed	
(ii) la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile per consentirgli di presentare la propria difesa, per ragioni a lui non imputabili, oppure	
b) il convenuto non abbia avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di circostanze di forza maggiore o eccezionali, per ragioni a lui non imputabili.	

Or. de

Motivazione

In base all'articolo 16 della proposta di regolamento, non si può far opposizione a una sentenza contumaciale quanto il convenuto è responsabile di mancato rispetto dei termini o non compare volontariamente all'udienza fissata o non presenta un'apposita richiesta. Non è accettabile che in questi casi una delle parti sia completamente privata dei suoi diritti, perché possono esservi buone ragioni per non comparire (e trovarsi con una sentenza contumaciale a proprio carico). La proposta di regolamento non prevede neanche la possibilità per l'attore di ottenere una revisione della sentenza pronunciata in contumacia a suo carico. Stanti tali considerazioni, l'articolo 16 della proposta di regolamento lede le attuali garanzie giuridiche. La proposta di emendamento mira a rettificare tale situazione.